



**Ordine dei TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
di Ancona Ascoli Piceno
Fermo e Macerata**

Istituito ai sensi delle leggi:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Codice Fiscale 93152370420

A tutti gli iscritti all'Albo Educatori Professionali
Ordine TSRM PSTRP AN AP FM MC

Alla Federazione Nazionale TSRM PSTRP
A mezzo PEC

Avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione della Commissioni d'Albo degli Educatori Professionali per il quadriennio 2021 - 2024

Gentili iscritte e iscritti,

la procedura elettorale indetta lo scorso 18 Febbraio 2021 come da convocazione prot. 194/2021 e sospesa il 22 Marzo 2021 come da [comunicazione prot. 436/2021](#) per l'aggravarsi della situazione epidemiologica italiana per l'emergenza Covid-19 come attuazione dell'attuale quadro normativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 pubblicato in [GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17](#), visto il decreto legge 13 marzo 2021 n. 3 pubblicato in [GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021](#) viene ripresa.


Pertanto ai sensi del decreto del [Ministro della salute 15 marzo 2018](#), pubblicato con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto "Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie", è convocata l'Assemblea per l'elezione della Commissione d'Albo degli Educatori Professionali dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, per il quadriennio 2021 - 2024.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni d'Albo restano in carica quattro anni.

Possono votare (elettorato attivo) gli iscritti all'Albo di competenza e possono essere eletti (elettorato passivo) coloro che risultino iscritti all'Albo di competenza al momento dell'espressione del voto.

La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni d'Albo è valida:

- In prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti;



**Ordine dei TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
di Ancona Ascoli Piceno
Fermo e Macerata**

Istituito ai sensi delle leggi:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Codice Fiscale 93152370420

- In seconda convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti;
- a partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Considerato il mancato raggiungimento del previsto quorum nella prima e nella seconda convocazione rispettivamente indette lo scorso 13 Marzo 2021 e 20 Marzo 2021, come da [verbale Assemblea Elettorale del 13 Marzo 2021](#) e [verbale Assemblea Elettorale del 20 Marzo 2021](#) pubblicati sul sito dell'Ordine la terza convocazione si terrà presso

EGO HOTEL ANCONA Via Flaminia, 220, 60126 Ancona AN

Sabato 15/05/2021 dalle ore 09:30 alle ore 10:30

Al fine di garantire la partecipazione all'assemblea di tutti gli aventi diritto i posti in presenza saranno limitati pertanto si potrà partecipare anche in modalità telematica ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 iscrivendosi all'evento mediante il seguente link:

<https://attendeegotowebinar.com/register/2067880520168322064>

Il seggio elettorale verrà allestito presso EGO HOTEL ANCONA Via Flaminia, 220, 60126 Ancona AN

Sabato 15/05/2021 Apertura seggio elettorale dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Domenica 16/05/2021 Apertura seggio elettorale dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Lunedì 17/05/2021 Apertura seggio elettorale dalle ore 09:00 alle ore 13:00

L'elezione del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni d'Albo avvengono a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. Si precisa che, in base all'articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare di persona.

Si pregano gli elettori di presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

A causa delle dimissioni di 4 dei 5 componenti della Commissione d'Albo degli Educatori Professionali eletta mediante elezioni avvenute lo scorso Novembre 2019, come previsto dal



**Ordine dei TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
di Ancona Ascoli Piceno
Fermo e Macerata**

Istituito ai sensi delle leggi:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Codice Fiscale 93152370420

Regolamento Interno Ordine TSRM PSTRP AN AP FM MC e dal Regolamento per l'elezione degli organi dell'Ordine approvato dalla Federazione Nazionale TSRM PSTRP si è provveduto alla nomina per estrazione a sorte di un referente Dott. Davide Leonardi per espletare le funzioni di ordinaria amministrazione della CDA Educatori Professionali fino alle prossime elezioni suppletive.

Presentazione candidature

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Restano valide le candidature presentate secondo i termini descritti nella Convocazione Assemblea Elettorale indetta lo scorso 10 Ottobre 2020 prot. 1421/2020 e pubblicate nella sezione [Candidati Elezioni 2021](#) del sito web dello scrivente Ordine Professionale.

Devono essere eletti n. 5 componenti per ciascuna delle Commissioni d'Albo.


Seggio elettorale e votazioni

Il seggio elettorale è così composto:

- A. dai tre professionisti più anziani di età, presenti all'assemblea elettorale, non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;
- B. dal professionista sanitario più giovane di età, presenti all'assemblea, non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere A e B è individuato il componente supplente. Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora non sia possibile procedere alla costituzione dello stesso, si redige un apposito verbale e se ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine www.tsrn-an-ap-fm-mc.org.



**Ordine dei TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
di Ancona Ascoli Piceno
Fermo e Macerata**

Istituito ai sensi delle leggi:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Codice Fiscale 93152370420

La votazione si effettua a mezzo di schede munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e delle Commissioni d'Albo recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede. Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

Ai sensi della decisione n. 19 del 17 marzo – 23 aprile 1964 della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, “non vi è alcuna disposizione che vieti che uno stesso soggetto possa essere votato come membro del Consiglio dell'Ordine o del Collegio e come revisore dei conti, salvo all'interessato di optare, alternativamente, per l'una o per l'altra carica qualora fossero confluiti, su di lui nominativo, i voti necessari alla elezione e per l'una e per l'altra”.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

